

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 646/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente,
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione*

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Prodotto di acciaio con corpo in parte filettato e in parte rivestito di plastica. La testa presenta un intaglio a croce. L'estremità non è né conica né aguzza. Ha una lunghezza di circa 45 mm e un diametro esterno di circa 7 mm.</p> <p>Il prodotto è concepito come parte di un supporto per mobili. La sua estremità filettata va avvitata in un foro praticato in precedenza in una parte del mobile. La testa va inserita in un altro foro precedentemente praticato in un'altra parte del mobile. Le due parti del mobile si uniscono quando si blocca la testa del prodotto nell'alloggiamento dell'altra parte del supporto (non compreso nella presentazione).</p> <p>(*) Cfr. la figura.</p>	7318 19 00	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 del capitolo 83 e dal testo dei codici NC 7318 e 7318 19 00.</p> <p>Il prodotto è un articolo composito costituito di due materiali. Deve essere classificato in base al materiale che gli conferisce il suo carattere essenziale (metallo).</p> <p>La classificazione alla voce 8302 come guarnizione di metalli comuni per mobili è esclusa, in quanto il prodotto costituisce soltanto una parte del supporto completo e possiede le caratteristiche di un articolo filettato di cui alla voce 7318 (cfr. nota 1 del capitolo 83).</p> <p>Il prodotto non è considerato una vite di cui alla voce 7318, in quanto non consente di per sé di fissare o assemblare oggetti. Si avvita solo l'estremità filettata; l'altra estremità viene bloccata nell'alloggiamento dell'altra parte del supporto. Di conseguenza, la classificazione con il codice NC 7318 12, 7318 14 o 7318 15 è esclusa.</p> <p>Il prodotto deve pertanto essere classificato con il codice NC 7318 19 00 come altri articoli filettati di acciaio.</p>

(*) La figura ha carattere puramente informativo.

